

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Novembre 2011*



# Lavoro

## Istat - La disoccupazione sale all'8,3%, quella giovanile sale al 29,3%; donne: 1 su 2 non lavora

A settembre 2011 gli occupati sono 22.911 mila, in diminuzione dello 0,4% (-86 mila unità) rispetto ad agosto. Il calo riguarda sia la componente maschile sia quella femminile. Nel confronto con l'anno precedente l'occupazione resta sostanzialmente invariata.

Il tasso di occupazione si attesta al 56,9%, in diminuzione sia nel confronto congiunturale (-0,2 punti percentuali) sia in termini tendenziali (-0,1 punti percentuali).

Il numero dei disoccupati, pari a 2.080 mila, aumenta del 3,8% rispetto ad agosto (76 mila unità). Su base annua si registra una crescita del 3,5% (71 mila unità). L'incremento interessa sia la componente maschile sia quella femminile.

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,3%, in aumento di 0,3 punti percentuali sia rispetto ad agosto sia rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile sale al 29,3%, con un aumento congiunturale di 1,3 punti percentuali.

Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni crescono dello 0,1% (21 mila unità) rispetto al mese precedente e il tasso di inattività si attesta al 37,9%, registrando un aumento congiunturale di 0,1 punti percentuali.

## Inail: Lavoro notturno e infortuni

Un lavoro si definisce "notturno" quando è svolto per almeno tre ore durante l'intervallo tra le 24 e le 6. Secondo Istat, nel 2010, i lavoratori notturni sono stati 1,9 milioni, l'8,5% del totale degli occupati. Le donne rappresentano il 28,6%, quota comunque inferiore rispetto al 40,3% registrato per tutti i lavoratori. Fra gli occupati di "notte" il 70% è "turnista" mentre, il restante 30% è impiegato esclusivamente in orario notturno (di questi i 3/4 hanno lavorato una sola volta nel mese). In ambito infortunistico nel 2010 si sono registrati 19.565 casi, in aumento rispetto al 2009 del 7,2% e in controtendenza rispetto alle variazioni dei due anni precedenti; il fenomeno comunque torna ai livelli registrati nel 2006 e nel 2007, quando le denunce erano rispettivamente pari a 19.457 e 19.604. L'incremento delle denunce nell'ultimo anno fa seguito alla lenta ripresa delle attività notturne del settore industriale. Con oltre 3.500 casi (il 18% dei notturni) registrati nell'ultimo anno, anche gli infortuni dei nati all'estero sono in crescita (+10,6% rispetto al 2009).

Sostanzialmente stabile il numero degli infortuni mortali, circa 50 casi all'anno, di cui una decina riguardanti gli stranieri.

### INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI - TUTTE LE GESTIONI - ANNI EVENTO 2006-2010

INFORTUNI	2006	2007	2008	2009	2010	Var. % 2010/2006
In complesso	928.140	912.402	875.144	790.112	775.374	-16,5
di cui: notturni	19.457	19.604	19.123	18.248	19.565	0,6
% notturni sul complesso	2,1	2,1	2,2	2,3	2,5	



## **Cassa integrazione: ad ottobre ancora in calo (-4% rispetto a settembre 2011, -20,4% rispetto a ottobre 2010)**

Nel mese di ottobre 2011 sono state autorizzate 80,2 milioni di ore di cassa integrazione, con una diminuzione del 4% rispetto al mese di settembre, quando le ore autorizzate erano state 83,6 milioni. E un calo del 20,4% rispetto al mese di ottobre 2010, quando furono autorizzate 100,8 milioni di ore.

Nel periodo gennaio-ottobre 2011, rispetto ai primi 10 mesi del 2010, la diminuzione è del 20,9%. Infatti, complessivamente, le ore autorizzate dall'inizio dell'anno sono state 812,3 milioni, mentre nello stesso periodo del 2010 erano state 1.026,5 milioni.

Il calo si presenta generalizzato. Riguarda la cassa integrazione ordinaria (cigo), che registra un decremento rispetto a settembre 2011 del 14,5%, passando da 21 a 18 milioni di ore autorizzate, merito della diminuzione delle ore autorizzate tanto nel settore industriale (-23,7%) che nel settore edile (-29%). Ma riguarda anche la cassa integrazione in deroga (cigd), la cui riduzione - con 26,3 milioni di ore autorizzate contro i 28,8 di settembre - è dell'8,9%.

Unico dato in leggera controtendenza è quello della cassa integrazione straordinaria (cigs), che con 36 milioni di ore autorizzate in ottobre rispetto ai 33,7 milioni di settembre, fa registrare un aumento del 6,8%.

Rispetto all'ottobre 2010, tuttavia, quando le ore autorizzate erano state 42,6 milioni, anche la cigs fa registrare una forte calo, pari al 15,5%, che si aggiunge, nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno, a quello della cigo (-24,7%) e a quello della cigd(-23,5%).



## **Varati gli accordi di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno**

Publicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Sedici i crediti assegnati agli immigrati dallo sportello unico presso le prefetture, per la conoscenza della lingua italiana parlata e per il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Publicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo Unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Nella tabelle allegate al provvedimento, l'accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.



## Napolitano: basta alle raccomandazioni per accedere al lavoro

ROMA - L'Italia "deve diventare il più rapidamente possibile un Paese aperto ai giovani, deve offrire opportunità non viziate da favoritismi e creare per il lavoro sistemi assunzione trasparenti" che smentiscano "la convinzione che le raccomandazioni servano più dell'impegno personale". Lo ha detto il presidente Napolitano.

Bisogna "creare per il lavoro - ha detto Napolitano - sistemi assunzione trasparenti che creino un vero ascensore sociale smentendo così la convinzione che le raccomandazioni servano più dell'impegno personale". Bisogna, ha concluso, "smontare la convinzione secondo cui le occasioni siano riservate a certi ambienti".

Mettere al bando le raccomandazioni, riconosce l'impegno personale, mettere "al centro delle politiche il riconoscimento del merito e' necessario, non significa solo proporre equità, significa crescita", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano incontrando i "nuovi cittadini italiani". Occorre dare ai giovani "opportunità non viziate da favoritismi", da raccomandazioni, far vedere che le buone occasioni non sono riservate "a certi ambienti".

*IMMIGRATI CI AIUTANO A PORTARE FARDELLO DEBITO* - Gli immigrati, i loro figli che diventano italiani aiutano l'Italia a "portare il fardello del debito pubblico, che senza di loro sarebbe ancora più difficile sostenere", ha detto Giorgio Napolitano in una cerimonia al Quirinale. Il presidente della Repubblica ha ricordato che senza di loro l'Italia oltre ad essere più vecchia "avrebbe meno potenzialità di sviluppo". I figli di immigrati nati in Italia sono oltre mezzo milione, quelli che studiano nelle nostre scuole sono 700 mila, ma ancora pochi ottengono la cittadinanza.

## Ddl stabilità: gli incentivi ai contratti di lavoro

**Sgravi per l'apprendistato: niente contributi per 3 anni.** Il Governo quindi prevede una decontribuzione totale per i primi tre anni nei confronti delle imprese, con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti, che assumono lavoratori con il contratto di apprendistato. Si tratta di una notevole riduzione del costo del lavoro per le imprese che di fatto non pagherebbero per 3 anni i contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail.

Il Governo intende promuovere una nuova iniziativa per rilanciare il ricorso al contratto di apprendistato per l'assunzione dei giovani, dopo aver riformato il contratto stesso.

**Incentivi per il contratto di inserimento donne.** Il Governo intende liberalizzare l'utilizzo del contratto di inserimento anche per le assunzioni delle donne nelle aree che non risultano svantaggiate, cioè consentire la stipula del contratto di inserimento anche in favore delle donne che sono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile. L'incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età che sono prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'assunzione con il contratto di inserimento consente alle imprese una notevole riduzione del costo del lavoro attraverso una serie di agevolazioni normative e riduzioni dei contributi da versare.

**Incentivi al contratto di lavoro part-time.** Il Governo intende promuovere e rilanciare anche il ricorso al contratto a tempo parziale. Per ottenere questo obiettivo, l'intenzione è quella di favorire l'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche, sempre nel rispetto dei contratti collettivi nazionali. Le clausole flessibili riguardano la collocazione temporale della prestazione lavorativa, mentre le clausole elastiche fanno riferimento all'incremento del numero delle ore lavorate, la variazione della durata della prestazione stessa, anche con il ricorso al lavoro supplementare.

Tali clausole in pratica consentono alle parti, datore di lavoro e lavoratore, di gestire l'orario di lavoro ridotto sulla base delle esigenze contrapposte: da un lato l'impresa e la sua necessità di flessibilità dell'organizzazione lavorativa, dall'altro lato l'esigenza del lavoratore di utilizzare le ore di lavoro libere, non dedicate al part-time, per esigenze personali o per eventuali altri lavori, anche part-time. L'incentivazione voluta dal Governo è quella di renderle liberalmente stabilite dalle parti nei limiti di quanto disposto dai CCNL.



**Incentivi al telelavoro o lavoro a domicilio.** Il DDL stabilità prevede che i lavoratori e le lavoratrici possano usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro e dell'organizzazione del lavoro stesso attraverso anche l'utilizzazione del telelavoro reversibile, anche organizzato nella forma del contratto a termine. Il tutto per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il Governo intende favorire anche il ricorso al lavoro a domicilio per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori disabili.

**Incentivi al lavoro intermittente e accessorio nel turismo.** Il DDL stabilità estende l'utilizzo del lavoro intermittente, o contratto a chiamata, e del lavoro accessorio nel settore del turismo e dei pubblici esercizi. La legge inoltre che venga fornita la formazione sulla sicurezza, finanziata dal fondo Inail, anche per i lavoratori stagionali del turismo.

#### **Ddl stabilità: gli interventi previdenziali**

Oltre alla riduzione al 100% dei contributi dovuti dalle imprese fino a 9 dipendenti che assumono lavoratori con il contratto di apprendistato (decontribuzione totale), il Governo ha intenzione di introdurre attraverso il DDL stabilità anche un aumento dell'aliquota contributiva dovuta all'Inps per i lavoratori a progetto, I cocopro.

**Aumento dell'aliquota per i cocopro.** La misura prevede un aumento dell'1% dei contributi dovuti alla gestione separata dell'Inps. Rientrano nell'aumento anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Le aliquote dovrebbero aumentare e passare al 27,72% per i lavoratori iscritti solo alla Gestione separata e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e al 18% per i pensionati e gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L'aliquota contributiva attuale dovuta all'Inps per la Gestione separata è pari al 26,72% per i lavoratori a progetto, di cui il 9,19% a carico del lavoratore (un terzo). Mentre per i pensionati o lavoratori iscritti ad altra previdenza obbligatoria l'aliquota contributiva è del 17%. Lo 0,72% è destinato al finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità e assegni al nucleo familiare

### **Inps - Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.**

Verbale della visita di controllo in tempo reale: al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l'utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall'INPS, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l'apposito "verbale informatico" che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'Istituto.

In tal modo, l'esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l'abbia eventualmente richiesta.

I medici saranno dotati anche di un'apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con l'utenza globalmente intesa.

E' stata prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati sul territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni.

Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per l'applicazione definitiva.

### **Richieste autorizzazione CIGS e contratti di solidarietà**

Dal 1° febbraio 2012 le domande di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle relative ai contratti di solidarietà, dovranno essere presentate unicamente mediante il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto ed accessibile mediante PIN. In ogni caso, al fine di informare le aziende e i consulenti, è previsto un periodo transitorio dal 1° al 31 gennaio 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.

( per approfondimenti, Circolare n. 148 del 22 novembre 2011 )



## Ministero Interno e Agenzia Entrate: al via la condivisione delle banche dati fiscali contro la criminalità

Accesso all'Anagrafe tributaria per tutte le Forze di Polizia. Grazie a una collaborazione tecnologica innovativa e ad alto standard di sicurezza, il Ministero dell'Interno potrà disporre, nella lotta alla criminalità – in tutte le sue forme sia comune sia organizzata – anche delle informazioni contenute nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

È questo l'importante risultato della convenzione sottoscritta oggi a Roma dal vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, Francesco Cirillo, e dal Direttore Vicario delle Entrate, Marco Di Capua, alla presenza del Direttore dell'Agenzia, Attilio Befera.

Si tratta di un prezioso strumento di lavoro che consentirà alle Forze di Polizia interventi più mirati nell'attività investigativa, soprattutto nell'ambito delle indagini patrimoniali e, di conseguenza, nell'aggressione ai beni illecitamente acquisiti.

L'accordo giunge alla fine di un lungo iter, che ha coinvolto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha dato il via libera al Ministero dell'Interno per la consultazione dell'Anagrafe tributaria, la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.



## Debutta in rete il modello per comunicare i dati del domicilio e ricevere la notifica degli atti del Fisco

In linea il nuovo modello che i contribuenti possono utilizzare per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere la notifica degli atti del Fisco. La nuova comunicazione recepisce le ultime disposizioni inserite nel Dpr 600/73, viaggia sia per posta sia via web e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo. Nel frattempo, per diffondere questa novità tra i contribuenti e consentire loro di prendere dimestichezza con la nuova procedura, la comunicazione è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Scelta domicilio per la notifica, tra vecchie e nuove regole** - In passato, il contribuente poteva comunicare il domicilio per le notifiche in occasione della presentazione di un modello di dichiarazione o tramite raccomandata postale all'Ufficio delle Entrate. Il nuovo sistema, invece, per il contribuente che vuole scegliere un domicilio per le notifiche, prevede di utilizzare questa comunicazione ad hoc, che può essere inviata all'Agenzia tramite il canale telematico o per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

**La comunicazione gira su carta e su web** - I contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia possono direttamente compilare e inviare il modello via web, utilizzando l'apposito software presente in rete. In caso di spedizione per raccomandata, invece, il contribuente dovrà allegare al modulo compilato a mano, o tramite la versione "editabile" disponibile sul sito, la fotocopia del documento di identità di chi firma la comunicazione.

**L'indirizzo dei residenti resta in Comune** - Il contribuente, residente in Italia o all'estero, può scegliere l'indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all'estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese.

## Arriva il nuovo redditometro. Piena operatività dal 2012

Strumento di controllo ma soprattutto di compliance. Sotto la lente oltre 100 voci di spesa applicate a gruppi omogenei di famiglie, differenziati per aree geografiche.

Funzione di supporto per l'accertamento, ma soprattutto di "orientamento" per i contribuenti, il nuovo redditometro, presentato oggi dall'Agenzia delle Entrate, punta alla "coerenza" del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa. Solo un elevato scostamento tra i due fattori, tuttavia, fa scattare la fase del controllo.

Cambio di prospettiva, dunque, rispetto al precedente meccanismo basato sul rapporto fra la disponibilità di determinati beni e quanto dichiarato. Il nuovo redditometro punta, invece, sul concetto di spesa effettiva. *"E' innanzitutto uno strumento di compliance a disposizione dei contribuenti – ha spiegato oggi il direttore dell'Agenzia, Attilio Befera - che consente di rilevare la coerenza tra le loro spese e il reddito che hanno dichiarato"*.

Il direttore dell'Accertamento, Luigi Magistro, che ne ha illustrato il funzionamento e le finalità, sottolinea che *"Si tratta di un prodotto assolutamente attendibile, in quanto la stima è ancorata a dati di spesa certi, non ipotizzati, che si vanno a confrontare con l'elemento redditi dichiarati"*. Il nuovo redditometro sarà utilizzato a partire dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009.

### Le voci di spesa

Per la stima del reddito, vengono prese in considerazione più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

- abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi, utenze, ecc.)
- mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche, ecc.)
- contributi e assicurazioni (contributi previdenziali, responsabilità civile, incendio e furto, vita, ecc.)
- istruzione (asili nido, scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, master, ecc.)
- attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere, ecc.)
- altre spese significative (oggetti d'arte e antiquariato, gioielli, donazioni, ecc.)
- investimenti immobiliari e mobiliari netti (valutazione separata fra biennio precedente e anno di stima).

Il rapporto fra queste voci di spesa e il reddito dichiarato rileverà il "grado di coerenza" dei contribuenti.

### Metodologia applicata

La metodologia di stima si riferisce a gruppi omogenei di famiglie, differenziate per aree geografiche.

Sono stati, infatti, individuati 11 gruppi rappresentativi della compagine sociale (coppie o single differenziati in base all'età, alla presenza o meno di figli, al numero di figli, ecc.), ai quali sono stati poi applicati criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole).

Per ciascun gruppo si seleziona, attraverso criteri statistici, un campione rappresentativo di famiglie assai ampio, che deve esprimere "realità normali": la capacità di spesa rilevata, cioè, deve essere in linea con le entrate dichiarate.

Se le spese effettive sono superiori al reddito, emerge una situazione di "non coerenza" che, a seconda dello scostamento, può generare un rischio di evasione basso, medio o alto. Nel primo caso non ci sarà nessuna conseguenza, nel secondo caso il contribuente dovrà fornire adeguati chiarimenti, in assenza dei quali si procede all'accertamento sintetico basato sulle spese sostenute (articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973) o su un diverso strumento presuntivo (previsto dal comma 5 dell'articolo 38, attualmente in fase di studio).

### Fase di sperimentazione

Da novembre partirà una fase di sperimentazione in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali. Attraverso un software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, saranno acquisiti alcuni casi per testare il nuovo strumento. I dati saranno inviati, tramite il portale [www.sose.it](http://www.sose.it), alla Società per gli studi di settore (Sose), che provvederà alla valutazione e alla successiva restituzione dei file. Se necessario, il soggetto che ha inoltrato i dati potrà essere contattato per eventuali approfondimenti. Le elaborazioni potranno essere oggetto di osservazioni attraverso un canale appositamente attivato. Ai contribuenti che faranno parte della sperimentazione è garantito l'anonimato. La fase di test e valutazione del nuovo redditometro terminerà a fine febbraio 2012.



## **Beni dell'impresa concessi a soci o familiari - Pronta la comunicazione ad hoc da inviare all'Agenzia**

Via libera alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell'imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento. La comunicazione, prevista dall'art. 2 comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138 del 2011, è diretta ad individuare l'effettiva intestazione dei beni in capo all'utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell'imprenditore.

**I soggetti obbligati alla trasmissione** - L'invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell'impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il Provvedimento, l'obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.

**La lista dei dati** – Naturalmente, con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene, devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed "altro" (i beni che rientrano in quest'ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell'Iva).

In particolare queste sono le voci che compongono l'elenco dettagliato dei dati da inviare:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula;
  - categoria del bene, durata della concessione ( data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **Detrazioni Irpef per opere edili: la documentazione da conservare**

I soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:

**1.** Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).

Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

**2.** Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.

**3.** Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

**4.** Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.

**5.** In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

**6.** Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

**7.** Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.

**8.** Ricevute dei bonifici di pagamento.



## Economia

**Censimento 2011 - La compilazione via web continua a prevalere sulle altre: è attualmente al 37,6%. Nel complesso sono quasi 29 milioni le persone censite.**

Il Censimento continua la sua marcia. A un mese dall'inizio della fase di restituzione dei questionari ne sono stati riconsegnati oltre dodici milioni: il 37,6% via web, il 32,2 agli uffici postali, e il 30,2 presso i centri di raccolta allestiti dai Comuni. Le persone censite sono in tutto quasi 29 milioni.

Tra le regioni italiane, Molise e Sardegna conquistano il primo e il secondo posto per la maggiore quota di questionari compilati e restituiti online, rispettivamente con il 53,2 e il 52%. Seguono Calabria (50,5%), Campania (48,9), Puglia e Basilicata (entrambe 43,4%).

La Toscana è la regione che, fra tutte, ha preferito la riconsegna agli uffici postali (42,3%), la Valle d'Aosta invece è in testa per la restituzione ai centri di raccolta comunali (46,9%) seguita dalla Basilicata (39%).

Si conferma dunque la tendenza già registrata nelle scorse settimane: le famiglie residenti nel Mezzogiorno preferiscono la modalità di compilazione e restituzione online, quelle del Centro-Nord privilegiano finora la riconsegna agli uffici postali.

In questi giorni i questionari che, per motivi diversi, non sono stati recapitati per posta vengono consegnati alle famiglie direttamente dai rilevatori comunali, in tempo utile quindi per consentirne la compilazione in tutta tranquillità. Si ricorda che i rilevatori esibiscono sempre un tesserino di riconoscimento che reca un ologramma.

A partire dal 21 novembre prossimo inizia la seconda fase del censimento che porterà al completamento delle operazioni: i rilevatori comunali cominceranno a sollecitare le famiglie che non avranno ancora restituito il questionario compilato e, ove necessario, lo recupereranno direttamente presso le abitazioni fornendo assistenza ai rispondenti, se da loro richiesta. Ovviamente anche dopo il 21 novembre restano aperti tutti i canali per la restituzione dei questionari (Internet, centri comunali, uffici postali).

**Giustizia: in sei mesi 80 milioni di euro risparmiati dagli italiani grazie alla mediazione**

*9mila le richieste arrivate alle Camere di commercio - Soluzione in 43 giorni, costi 10 volte meno che in tribunale*

Conciliare conviene e gli italiani, pian piano, sembra se ne stiano accorgendo. Almeno questo è quanto emerge dalla lettura dei primi dati sulle procedure di mediazione condotte a termine dalla rete dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio tra il 21 marzo – data in cui è entrata in vigore la mediazione obbligatoria introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 di riforma della materia – e il 30 settembre scorso.

Nei 194 giorni presi in considerazione dall'Osservatorio di Unioncamere sulla Conciliazione - in concomitanza con l'VIII edizione della Settimana Nazionale della Conciliazione che si tiene dal 24 al 30 ottobre in tutte le Camere di commercio italiane – le richieste di mediazione complessivamente depositate presso gli uffici camerali sono state 8.709, il 73% delle quali al 30 settembre risultava già definito. Di queste, nel 44% dei casi la controparte ha accettato di presentarsi davanti al mediatore e quattro volte su dieci la mediazione si è conclusa con un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe le parti, con una durata media di 43 giorni lavorativi ed un costo pari – sempre in media – a circa il 3,5% del valore della controversia.

### **LA CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL 2011**

Tra marzo e settembre le richieste di procedimenti di mediazione depositate presso gli 83 Organismi istituiti dalle Camere di commercio - iscritti all'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia – è cresciuto ad un ritmo medio di quasi 1.500 richieste al mese, fino a raggiungere gli 8.709 procedimenti complessivamente depositati alla fine del periodo. Entro la fine dell'anno si prevede che alle Camere di commercio giungano circa 13.000 richieste che, sommate a quelle pervenute nei primi tre mesi, portano il totale atteso a circa 20.000 procedimenti per l'intero 2011.



## Ocse: per l'Italia previsioni a tinte fosche



L'Ocse prevede un'Italia in recessione l'anno prossimo, con un Pil in calo del 0,5% e chiede al nuovo governo Monti di "applicare pienamente" le misure di emergenza varate dal precedente esecutivo per portare il bilancio in pareggio nel 2013, oltre ad avviare subito, in contemporanea, "importanti riforme strutturali per favorire la crescita". "La stretta di bilancio - si legge nell'Economic Outlook dell'Ocse - combinata con un rallentamento della domanda globale e con una debole competitività, peserà sulla crescita a breve termine, ma è necessaria per assicurare progressi alla sostenibilità di bilancio". L'Ocse rivede al ribasso le sue stime sulla crescita del Pil italiano, che nel 2011 si attesterà a +0,7%, contro il +1,1% stimato a primavera e nel 2012 subirà una contrazione di mezzo punto percentuale, contro un iniziale +1,6%. Per il 2013 l'Ocse prevede una ripresa a +0,5%. Per quanto riguarda i conti pubblici l'istituto parigino stima un deficit al 3,6% del Pil nel 2011, migliore del 3,9% previsto a maggio e all'1,6% nel 2012, migliore dell'iniziale 2,6%. Per il 2013 prevede un deficit praticamente in pareggio, allo 0,1% del Pil. Per quanto riguarda il debito, l'Ocse lo stima al 127,7% del Pil nel 2011, contro una previsione del 129% a maggio e al 128,1% nel 2012, in rialzo rispetto al 126,8% di questa primavera. La disoccupazione "crescerà", attestandosi all'8,1% nel 2011, per salire all'8,3% nel 2012 e all'8,6% nel 2013, mentre la crescita dei salari "sarà moderata". Anche l'inflazione "sarà moderata, dopo l'assorbimento dell'impatto dell'aumento dell'Iva". Nel 2011 i prezzi saliranno al 2,7% dall'1,6% del 2010, per poi scendere all'1,7% nel 2012 e all'1,1% nel 2013.

## Flexicurity, l'Ue pronta all'impegno politico

*La flessibilità del lavoro e la sicurezza sociale entrano nell'agenda di Bruxelles*

La flexicurity, ovvero la strategia che concilia la flessibilità sul mercato del lavoro con un incremento della sicurezza sociale e dell'occupabilità dei lavoratori, è stata al centro della Conferenza ad alto livello che si è svolta a Bruxelles lo scorso 14 novembre. Istituzioni europee, rappresentanti degli Stati membri e parti sociali si sono ritrovati per condividere le esperienze passate e per esplorare nuove vie per adattare la flexicurity alla situazione attuale. Nel contesto di sfide quali l'accresciuta competizione con le economie emergenti ed il bisogno di continue riconversioni tecnologiche e di aggiornamento delle competenze della forza lavoro, le due dimensioni di flessibilità del mercato del lavoro e sicurezza sociale non vanno intese in contrasto, ma al contrario devono integrarsi a vicenda.

Il modello a cui si fa riferimento è quello danese, nel quale ad una notevole flessibilità in materia di assunzioni e licenziamenti si accompagna un'altrettanto estesa sicurezza per coloro che si trovano ad essere disoccupati, grazie alla presenza di ammortizzatori sociali e ad un efficace sistema di formazione che facilita le transizioni da un impiego all'altro. Per la Commissione europea, proprio in questa fase così delicata, è necessario rafforzare l'apparato degli ammortizzatori sociali e la realizzazione di politiche attive e di formazione professionale; secondo l'esecutivo europeo, gli Stati devono bilanciare la flessibilità con la sicurezza, per tale ragione li invitano a portare avanti le riforme nel campo del lavoro e delle politiche sociali, secondo un approccio integrato ma adattato alle situazioni nazionali.

Sull'esempio dei Paesi più virtuosi in questo campo, gli esperti hanno invocato una deregolamentazione del rapporto di lavoro, soprattutto con riguardo alla disciplina del licenziamento ed un maggior ricorso a modalità contrattuali flessibili; tali misure devono andare di pari passo con politiche attive del mercato del lavoro e con investimenti consistenti per far sì che in ogni Paese vi siano dei sistemi credibili di formazione continua e di sicurezza sociale e raggiungere così un grado di mobilità tale da facilitare i processi di riorganizzazione delle imprese; il fine ultimo che deve guidare l'azione di ogni Stato è il raggiungimento di un mercato del lavoro più equo, più reattivo e più inclusivo.

A tal riguardo è stato molto esplicito il Commissario europeo per l'occupazione e l'inclusione sociale, il quale ha invitato Governi e parti sociali a lavorare insieme per ridurre il divario tra coloro che hanno un'occupazione atipica e coloro che hanno un lavoro permanente, quindi attenuare la segmentazione contrattuale (problema particolarmente sentito in Italia), per sviluppare la mobilità all'interno delle imprese, per rispondere ad un eccesso di personale non qualificato e per sviluppare politiche attive e non solo sostegni passivi della disoccupazione.



## Giurisprudenza

### Data di assunzione- dichiarazione del lavoratore : nel processo tributario , da sola, è ininfluenta

Va debitamente registrata questa sentenza della Corte di Cassazione ( 18 novembre 2011, n. 24240) perlomeno per sottolineare i difetti non certo da poco ancora persistenti nel nostro diritto, a seconda che trattasi di processo tributario o processo civile in sede di giudice del lavoro. Non sfugge ai molti che spesso – forse persistentemente – la dichiarazione del lavoratore ( circa data di assunzione, circostanze dello svolgimento del rapporto di lavoro) sono alla fine fondanti per i procedimenti sanzionatori da parte delle DPL, nonostante il Ministero del Lavoro – nelle sue più articolati gradi di autorità – si sia sforzato e continui a sforzarsi per evidenziare la necessità di acquisire in sede di ispezione elementi *complementari* a suffragio della esatta posizione del lavoratore ( dichiarazioni di colleghi, prove connesse, ecc). La sentenza in commento, ha sostanzialmente cassato una pronuncia della Commissione Regionale Tributaria, con la quale - a sostegno di una sanzione amministrativa per presunta occupazione in nero – poneva a fondamento unicamente la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sua data di prima occupazione. Nel processo tributario – si ricorda – la prova testimoniale non è ammessa; la dichiarazione del lavoratore (giusta o erronea) è stata assimilata a prova testimoniale unica, e come tale, non sufficiente a reggere il provvedimento sanzionatorio.

### Contestazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per CIGS

Se è onere del datore di lavoro dimostrare la legittimità dei criteri adottati per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione straordinaria, grava sul lavoratore che si ritiene leso dal provvedimento di sospensione dimostrare il contrario. Si tratta di un principio di bilanciamento dei diritti e doveri delle parti, enunciato in sentenza della Corte di Cassazione nr. 20267/2011. Un giornalista professionista aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere, previa declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei suoi confronti dalla società, autorizzata alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la condanna della società medesima a riammetterlo in servizio ed a pagargli la retribuzione maturata dalla data di sospensione a quella di reintegra, ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali. Nella resistenza della società, la domanda è stata rigettata e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma. In particolare tale ultima Corte aveva osservato che la ristrutturazione aziendale, della quale erano indiscutibili, perché documentalmente provate ed altresì non contestate, l'ampiezza e l'effettività, aveva interessato anche l'attività dei servizi di redazione centrale dove l'appellante operava come vice redattore capo. Secondo la Corte di merito, quindi, in assenza di specifici criteri legali di scelta dei lavoratori da sospendere, sarebbe spettato l'appellante allegare fatti e circostanze concreti che dimostrassero la contrarietà a buona fede o correttezza, ovvero il motivo discriminatorio illecito, della scelta di sospenderlo, non valendo per contro a dimostrare l'illegittimità della sospensione la mera deduzione della non soppressione della mansioni da lui svolte, a fronte dell'affettività della ristrutturazione e della non contestata esistenza di esuberanti anche nella redazione centrale. Resisteva il lavoratore con ulteriore ricorso per la cassazione di tale sentenza. Ad avviso della suprema Corte, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria , sul datore di lavoro incombe l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione mentre grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori. Secondo l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata non era stata neppure contestata l'effettività e l'ampiezza della ristrutturazione della società né il fatto che questa avesse interessato anche l'ambito di attività nel quale era impegnato il ricorrente. Quest'ultimo d'altra parte, non aveva fornito alcuna prova del motivo discriminatorio che avrebbe determinato la sua sospensione. In conclusione, il ricorso è stato definitivamente rigettato.



## **Notifiche fiscali: valide all' "addetto" del destinatario**

Non è assolutamente necessario che il ricevente di una notifica fiscale debba essere lavoratore dipendente del destinatario. E' sufficiente che chi riceve la notifica sia in qualche modo addetto a servizi del destinatario medesimo. A precisarlo è la Corte di Cassazione in sentenza n. 23822/2011. Con propria sentenza la commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello di un contribuente, aveva ritenuto illegittima una cartella di pagamento relativa all'anno 2003, notificata nel maggio 2006, contenente iscrizione a ruolo di maggiori imposte, conseguente ad avviso di accertamento non impugnato. Ha osservato che l'avviso non era stato ritualmente notificato, posto che l'espressione usata dal messo notificatore circa la ricezione da parte di persona qualificatasi "al servizio del contribuente", dovevasi intendere presupponente un legame a tipo di rapporto di lavoro; legame adeguatamente contrastato dalla copia del foglio matricola del contribuente, che non menzionava tra i dipendenti il nome del soggetto ricevente. L'agenzia delle entrate ricorre avverso tale sentenza per cassazione. A giudizio dei supremi giudici, il motivo appare manifestamente fondato dal momento che, nell'ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, qualora, per l'impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, l'invalidità della notifica non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore. Ciò è stato sufficiente a giudizio della Corte per accogliere il ricorso dell'Agenzia e cassare la sentenza impugnata.

## **Cessione stipendio, terzi, trattenuto, non pagato, datore di lavoro**

Con una quanto mai articolata sentenza ( nr. 37954 del 20.10.2011) le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che non ricorre il reato di appropriazione indebita per il datore di lavoro che si appropria delle trattenute operate sulla busta paga di un dipendente senza riversarle ( come avrebbe dovuto) alla banca dalla quale il dipendente aveva ottenuto un prestito. Secondo la Corte, trattasi unicamente di illecito civile.

## **Nessuna detrazione Iva se il registro non è stampato**

E' indetraibile l'IVA sugli acquisti di beni e servizi senza la stampa dei registri. A nulla vale dimostrare il possesso di tutti i documenti di acquisto e la conservazione dei registri su supporto informatico. Si è così pronunciata la Corte di Cassazione in sentenza N. 22245/2011.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale che ne ha rigettato l'appello, accogliendo parzialmente l'appello di una Sas, nel giudizio introdotto da quest'ultima con l'impugnazione di un avviso di rettifica dell'IVA emesso sulla base di un verbale di constatazione della Guardia di finanza dal quale era tra l'altro emersa la mancata istituzione di alcune scritture contabili obbligatorie.

Il giudice d'appello ha rilevato infatti che la società contribuente, benché priva di alcuni registri IVA, era comunque in possesso delle fatture di acquisto e di vendita, debitamente memorizzate nel terminale aziendale; ciò aveva consentito ai verbalizzanti di confrontare le fatture con le registrazioni informatiche tenute, con la conseguenza che, non essendo emerso un fine evasivo o elusivo, poteva essere confermata sul punto la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto, negato dall'ufficio, alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Deduce l'agenzia che la contribuente aveva ommesso la tenuta di registri obbligatori IVA, quello delle fatture emesse e quello delle fatture d'acquisto, e censura la sentenza per aver affermato che l'inadempimento non avrebbe assunto i caratteri della gravità e della sostanza, alla luce del disposto dell'art. 7 del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, laddove la circostanza che i dati fossero memorizzati sui computer aziendali avrebbe potuto essere sufficiente solo per l'anno in corso, e non per il periodo d'imposta 1994, considerato le dette inadempienze erano state rilevate con la verifica del 1999. Soltanto dopo aver assolto agli oneri su di esso incombenti il contribuente potrebbe utilmente invocare l'esistenza di un costo detraibile ai fini dell'IVA.



Hanno preliminarmente affermato i supremi giudici che secondo la disciplina dell'IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell'apposito registro (art. 25), e conservi le une e l'altro, gravando su esso contribuente l'onere di produrre la documentazione contabile legittimante la detrazione.

L'affermazione del giudice d'appello, secondo cui, ancorché "priva di alcuni registri IVA", in quanto in possesso delle fatture relative al 1994, risultate, nel corso della verifica del 1999, "debitamente memorizzate nel terminale aziendale", la contribuente aveva diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, non essendo emerso "un fine evasivo o elusivo", è erronea in diritto.

L'art. 7, comma 4 ter, del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, nella versione, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede infatti, come la stessa Corte ha chiarito, che "a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quella della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all'esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare.

Conclusivamente accolto il ricorso dell'Agenzia.

## **Contratti a termine : le ragioni devono essere sempre specifiche**

Le ragioni di carattere tecnico-produttivo che giustificano il ricorso di contratti a termine devono essere puntualmente indicate nel contratto di assunzione, pena nullità della clausola e conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Non si discosta la Corte di Cassazione da quello che ormai è l'orientamento ampiamente consolidato in materia (sent. n. 19290/2011). Secondo i supremi giudici, la tesi della società (che era stata in precedenza condannata al reintegro del lavoratore per ingiustificata apposizione del termine) secondo cui sarebbe sufficiente ai fini della legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro il riferimento generico alle ragioni tecnico-organizzative è stata più volte smentita dalla giurisprudenza della stessa corte che ha invece richiesto che le ragioni allegate a giustificazione della apposizione del termine al contratto di lavoro siano specifiche. L'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine stesso.

Dall'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro consegue che il rapporto non si è mai estinto ma deve intendersi come proseguito a tempo indeterminato. Si ha pertanto la cosiddetta conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato. All'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.





**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

